

Il Tribunale vaglia gli aspetti giuridici ed economici del piano

Accesso alla procedura

Concordato negato senza fattibilità e concreta utilità rispetto ad alcuni creditori

In deroga ai principi generali della concorsualità, la disciplina sul concordato semplificato non prevede una fase di ammissione vera e propria alla procedura, né l'osservanza di soglie minime di soddisfacimento dei creditori chirografari o, tantomeno, la possibilità per gli stessi di influenzare attraverso il voto il percorso concordatario.

La caratteristica di *extrema ratio* che connota lo strumento in esame ha indotto, come si è visto nell'articolo qui accanto, la giurisprudenza a interrogarsi sui confini della giurisdizione riconosciuta al tribunale con riferimento non solo al controllo degli aspetti rilevanti della composizione negoziata della crisi per l'accesso al concordato semplificato, ma anche in relazione alla valutazione di fattibilità della proposta medesima, ex articolo 25 sexies, comma 5, del Codice della crisi e dell'insolvenza.

Il tema è stato nuovamente discusso in una recentissima pronuncia della Corte d'Appello dell'Aquila (sentenza del 19 settembre 2024), che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Sulmona (decreto del 15 febbraio 2024), acquisiti il parere negativo dell'esperto e dell'ausiliario, ha rigettato la domanda di omologa del concordato semplificato per assenza di fattibilità del piano e di concreta utilità dello stesso rispetto ad alcuni creditori.

In particolare, la reclamante ha lamentato che il Tribunale, nel verificare la realizzabilità del piano – da intendersi come non manifesta inattitudine di quest'ultimo a raggiungere gli obiettivi prefissati – avrebbe travalicato i limiti del proprio sindacato, sottostimando il valore del marchio societario e così escludendo l'idoneità dei flussi prospettati a garantire ai creditori un trattamento quanto meno equivalente a quello offerto in sede di liquidazione.

Più precisamente, la reclamante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto il valore del marchio posto a fondamento del piano significativamente superiore ri-

spetto a quello effettivo, tanto da inficiare la concreta attuabilità del piano concordatario. Ebbene, sul punto, i giudici dell'appello hanno sottolineato che la verifica in ordine alla concreta realizzabilità del piano impone necessariamente un sindacato anche sulla fattibilità economica, oltre che giuridica, dello stesso.

Di conseguenza, il controllo del Tribunale – già in sede di valutazione della ritualità ex articolo 25 sexies, comma 3, del Codice della crisi – deve estendersi alla legittimità sostanziale della proposta, nel cui ambito è ricompreso, senza dubbio, l'esame della sua non manifesta implausibilità.

Il giudizio potrà dunque essere fondato tanto su argomentazioni di carattere giuridico quanto su circostanze di fatto, ivi comprese quelle relative alla consistenza dei beni patrimoniali della società, purché da tale apprezzamento consegua presumibilmente l'impossibilità della sua attuazione.



Secondo la Corte d'appello di Milano la proposta deve essere lineare, certa, esaustiva e oggettiva

In questi stessi termini si era, peraltro, già espressa la Corte d'appello di Milano (sentenze n. 24 del 9 gennaio 2024 e n. 1033 del 21 marzo 2024), secondo cui la proposta ed il piano devono essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività e oggettività.

Aderendo all'orientamento dei giudici milanesi, il collegio dell'Aquila ha rigettato il reclamo, ribadendo, in definitiva, che, in occasione dell'omologa del concordato, il tribunale deve vagliare non solo i profili giuridici e formali della proposta, ma anche l'attuabilità o realizzabilità del piano di liquidazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

#Semplificato

Il mancato esito della composizione negoziata dà all'imprenditore la possibilità di utilizzare lo strumento molto efficace del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.